

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'Ispettorato generale di Finanza della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha eseguito nel periodo dal 24.10.05 al 11.11.2005 una verifica amministrativo-contabile presso il Comune di Cattolica ai sensi dell'art. 60, comma 5, del D.Lgs 30.03.2001, n. 165;

- che all'esito della disposta attività ispettiva il competente Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato generale di Finanza - con Nota prot. n. 43920 del 22.03.2006, acquisita al protocollo generale al n. 3314 del 25.03.2006, ha trasmesso al Comune di Cattolica la Relazione sulla verifica amministrativo-contabile perfezionata in data 23.01.2006;

- che la citata Relazione ha segnalato una serie di presunte irregolarità e disfunzioni a carattere amministrativo-contabile, tra le quali una presunta irregolarità nell'attribuzione di incarichi o comandi operativi part-time a dirigenti titolari di settore o a funzionari titolari di posizione organizzativa, senza rideterminazione dell'indennità di posizione, l'erogazione di compensi e accessori per importi superiori a quelli previsti dal CCNL";

- che, a seguito del suddetto rilievo, si è attivato un apposito procedimento di riesame degli atti indicati in oggetto, al fine di valutare la sussistenza dei presupposti per l'adozione di provvedimenti di annullamento d'ufficio;

- che con nota prot. n. 7985 del 15.07.2006 il Dirigente del Settore Personale - Organizzazione ha comunicato l'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

- che nessuno dei soggetti destinatari della comunicazione è intervenuto nel procedimento;

Visti ed esaminati i rilievi formulati dall'Ispettorato, sintetizzabili nel modo seguente:

a) la possibilità di un compenso aggiuntivo a favore del personale utilizzato sulla base del protocollo d'intesa stipulato ai sensi dell'art. 23bis, comma 7, D.Lgs. 165/2001 (come modificato con D.L. 31.01.2005, n. 7), non è conforme a quanto previsto dalla norma suddetta, che limita tale possibilità al solo caso di assegnazione temporanea di personale presso imprese private e con onere a carico delle stesse;

b) il rimborso mensile posto a carico del Comune di Gabicce Mare per l'utilizzo del dirigente Rag. Mariano Lombardu al 50 % del tempo di lavoro è inferiore al 50% degli oneri stipendiali sostenuti mensilmente dal Comune di Cattolica;

Considerato, per quanto concerne il primo rilievo, che la prevista possibilità di un incremento del trattamento retributivo del dipendente utilizzato presso l'altro Ente non era direttamente ed automaticamente riconnessa all'attuazione del protocollo d'intesa, essendo espressamente intesa come possibilità di incremento della indennità di posizione conseguente all'attivazione di un sistema di pesatura delle diverse posizioni dirigenziali previste nel Comune di Cattolica che tenesse conto anche della peculiarità risultante dall'utilizzo del dirigente da parte di altro Comune ("possibilità di assegnare con eventuale successivo atto un incremento della retribuzione di posizione in conformità con quanto sarà, eventualmente, stabilito con gli accordi decentrati che verranno definiti per regolamentare uniformemente la materia");

-, peraltro, che tale possibilità di incremento stipendiale non ha trovato attuazione;

Rilevato, per quanto concerne il secondo rilievo, che il rimborso mensile posto a carico del Comune di Gabicce Mare per l'utilizzo del dirigente Rag. Mariano Lombardu al 50 % del tempo di lavoro era

necessariamente inferiore al 50% degli oneri stipendiali sostenuti mensilmente dal Comune di Cattolica, in considerazione del fatto che il Comune di Gabicce Mare è ente privo di dirigenza e che le funzioni rivestite dal Rag. Lombardu in detta Amministrazione coincidevano con la "posizione organizzativa" prevista dall'art. 14 del C.C.N.L. per il personale non dirigente, tal che non sarebbe stato possibile pretendere dall'Ente utilizzatore un rimborso eccedente l'effettiva utilità ricevuta;

Considerato, inoltre, che secondo quanto espressamente indicato nella Delibera G.M. n. 70/2005, l'attuazione del protocollo d'intesa con il Comune di Gabicce Mare e l'assegnazione del dirigente presso questo Ente non andava a modificare le prerogative e le responsabilità inerenti al ruolo dallo stesso ricoperto presso il Comune di Cattolica;

Ritenuto, in definitiva, non sussistere i presupposti per addivenire all'annullamento degli atti adottati;

Visti gli artt. 28 e 37 dello Statuto comunale;

A voti palesi unanimi,

DELIBERA

1) di archiviare il procedimento di riesame della Deliberazione G.M. n. 70 del 18.05.2005 per i motivi esposti in premessa;

2) di notificare il presente atto ai soggetti interessati;

3) di trasmettere il presente atto:

- alla Ragioneria Provinciale dello Stato - Servizio 1 di Rimini,
- alla sezione regionale della Corte dei Conti per l'Emilia Romagna,
- alla Procura regionale della Corte dei Conti presso la sezione giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna

per competenza;

- alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dip. della Funzione pubblica-Ispettorato,
- al Ministero dell'Interno - Dip per gli affari interni e territoriali - Dir. centrale finanza locale,
- al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dip. Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza pubblica,
- alla Regione Emilia Romagna - Giunta regionale - Assessorato enti locali e all'Ufficio Territoriale del Governo di Rimini

per conoscenza;

4) di rappresentare che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro il termine di 60 e 120 giorni dall'acquisita piena conoscenza dello stesso.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4 comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti unanimi e palesi,

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
